

LEGA NAVALE ITALIANA – Sezione di Sanremo

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEDE NAUTICA

(APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 28/09/2018)

PREMESSA.....	3
Capo I.....	4
Principi generali.....	4
1. Pubblicità e trasparenza.....	4
2. Posti provvisori.....	5
3. Assegnazioni riservate ai disabili.....	5
4. Quota sociale per il posto barca.....	6
Capo II.....	6
Requisiti e condizioni per l'assegnazione dei posti barca.....	6
5. Titolarità dell'assegnazione.....	6
6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni.....	6
7. Regime proprietario dell'unità da diporto.....	6
8. Condizioni per l'assegnazione e il mantenimento.....	7
9. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. per danni e furti totali o parziali.....	8
10. Inalienabilità del posto barca.....	8
11. Trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi.....	9
12. Intrasmissibilità dell'assegnazione a soci comproprietari.....	9
13. Effetti dei provvedimenti disciplinari.....	9
Capo III.....	9
Graduatoria di merito.....	9
14. Graduatoria di merito.....	9
15. Presentazione della domanda.....	10
16. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.....	11
17. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.....	11

18. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato.....	11
19. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi	12
Capo IV.....	12
Decadenza dall'assegnazione del posto barca	12
20. Cause di decadenza	12
21. Esclusione dalla graduatoria di merito	13
22. Revoca definitiva	13
Capo V.....	13
Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche.....	13
23. Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche. Disciplina residuale.....	13
24. Approvazione dell'assemblea dei soci.	15
25. Controllo della Presidenza Nazionale	15
Capo VI.....	16
Disposizioni finali. Prima applicazione.....	16
26. Entrata in vigore. Prima applicazione.....	16
27. Esenzioni.....	16
Capo VII	17
Integrazione.....	17
28 Ammissione soci	17
29 Norme comportamentali	18

ALLEGATI:

- 1) Tabella punteggio graduatoria di merito
- 2) Richiesta punteggio
- 3) Richiesta di assegnazione di posto barca/cabine

PREMESSA

Il presente regolamento è basato sul testo delle linee guida emanato dalla P.N., che disciplina la gestione dei posti barca/cabine (successivamente denominati servizi) di cui sono titolari le Sezioni, le Delegazioni, i Centri nautici dell'Ente, di seguito denominate "strutture periferiche", ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

Le norme in esso contenute si applicano a tutte le strutture periferiche della Lega Navale Italiana, in relazione a provvedimenti concessori, ovvero d'altra natura, rilasciati dalle pubbliche Amministrazioni competenti, riassumendo ed integrando quanto stabilito dalle circolari della P.N. n. 125 04/01/1993, n. 134 16/11/1993, n. 176 05/06/1998, n. 183 26/07/1999, n. 226 23/09/2005, n. 229 21/11/2005, che vengono sostituiti dal presente regolamento.

Pertanto, le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano l'assegnazione, il mantenimento, nonché la decadenza in capo ai soci dal godimento della sistemazione d'ormeggio o di stazionamento a terra di natante ed imbarcazioni di proprietà dei medesimi.

Esse costituiscono concreta applicazione dei seguenti principi fondamentali di cui agli art. 3, n.1 e 7, n.2 (tesseramento soci), 34, n. 3 (Registro naviglio), del Regolamento allo Statuto e disciplinano:

- a) La frequenza della sede nautica e l'utilizzo dei posti barca e degli altri servizi sociali, che sono riservati esclusivamente ai soci (con il tesseramento necessario ed indispensabile anche ai fini assicurativi e fiscali). L'iscrizione obbligatoria anche per i familiari che frequentano la sede nautica utilizzano i servizi con continuità. Gli eventuali ospiti saltuari dei soci (familiari e non) debbono essere registrati sull'apposito registro-ospiti di ogni s.p., purché tale ospitalità non assuma carattere continuativo.
- b) L'espresso divieto di concessione del servizio sociale (posto barca/cabine) a tempo indeterminato, onde poter consentire a tutti i soci di accedere al beneficio;
- c) la formazione di graduatorie per l'assegnazione ed il rinnovo annuale dei posti barca e di altri servizi sociali in base a criteri di merito, con modalità di attribuzione del punteggio da stabilire nei regolamenti interni in conformità con il regolamento nazionale, secondo le specificità di ogni singola sezione;
- d) l'iscrizione dell'unità da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I., in corso di validità. Pertanto è, ai sensi dell'art. 34, comma 3°, del Regolamento allo Statuto della LNI, fatto divieto assoluto al Socio assegnatario del posto barca di utilizzare la propria unità per "attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica", (in-dipendentemente da quanto previsto dall'art. 49 bis del Codice della nautica da diporto in materia di "Noleggio occasionale");
- e) l'impegno del socio assegnatario di utilizzare l'unità da diporto con continuità e di assecondare l'opera di propaganda della propria Struttura Periferica mettendo l'unità stessa a completa disposizione della Dirigenza, anche saltuariamente, previo adeguato preavviso;
- f) la decadenza dall'assegnazione annuale per i casi stabiliti
- g) la formale accettazione della normativa specifica di espresso riconoscimento del debito delle somme dovute a titolo di quote sociali post barca, ex art. 30 comma 2, let. d dello Statuto della LNI, per il posto barca da parte del socio assegnatario, comprensiva delle clausole riportate nel fac-simile in allegato.

Capo I

Principi generali

1. Pubblicità e trasparenza

La Sezione di Sanremo dispone di sistemazioni di posti barca di stazionamento a terra, deposito canoe, cabine e stipetti :

a) indicate nella lista, riportata di seguito, della composizione delle strutture, delle pertinenze, e dei beni mobili sociali (Sede sociale, Sede nautica, Servizi sociali, specificando per questi ultimi numero / tipo posti barca, stipetti, ricovero attrezzature, cabine, ecc.) che possono essere:

- assegnati in uso temporaneo esclusivo ai Soci, per la durata massima di 1 anno, a seguito di quanto previsto al Capo III del presente Regolamento per la graduatoria di merito;
- destinati alle sole attività istituzionali (posti per barche assistenza, scuola, sociali, e relative attrezzature, motori, oltre a stipetti, ecc.), collocati al di fuori della graduatoria di merito, nonché quelli previsti per riserva di legge;

b) che è tenuta annualmente a confermare o aggiornare con provvedimento formale, predisposto dal Consiglio Direttivo locale ed approvato dall'assemblea dei soci, il numero di posti di barca di stazionamento a terra, cabine e stipetti disponibili stabilito in funzione di elementi, anche variabili nel tempo, in relazione a:

- dimensioni e caratteristiche dell'area in concessione;
- spazi di manovra;
- caratteristiche fisiche dei posti di stazionamento a terra, cabine e stipetti, con definizione delle modalità di alaggio / varo per questi ultimi, ove disponibili mezzi meccanici.

Il provvedimento è reso noto con idonee forme di pubblicità, ed è soggetto all'approvazione dell'assemblea dei soci, convocata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento allo Statuto, con la maggioranza qualificata dei 3/5 dei votanti.

E' facoltà della S.P. di confermare con provvedimento motivato del C.D. la volontà espressa dall'Assemblea dei Soci di cui al punto a, da emanarsi entro il 30 settembre di ogni anno, senza convocare una nuova assemblea per tali fini, quando, negli anni successivi, NON vi siano rilevanti modifiche alle strutture sociali, ovvero ai posti barca, cabine e stipetti disponibili, tali da determinare significative variazioni nell'assegnazione dei posti barca e/o delle pertinenze assegnate ai Soci.

Composizione della Sede sociale / Servizi sociali :

- N. 1 Locale adibito ad ufficio;
- N. 1 Spogliatoio Maschile, n.1 spogliatoio femminile;
- Servizi e docce;
- N. 5 cabine adibite a ricovero attrezzatura di proprietà LNI;
- N. 3 cabine adibite a ricovero attrezzature soci;
- N. 1 ricovero coperto per 10 canoe di cui 4 a disposizione dei soci;

- N. 1 rastrelliera per n. 10 canoe a disposizione dei soci
- N. 15 posti barca lunghezza FT MT 5.50 larghezza mt 2,00 motore potenza massima HP 30 con in uso temporaneo esclusivo ai Soci, per la durata massima di 1 anno a seguito di quanto previsto al Capo III del presente Regolamento per la graduatoria di merito;
- N. 7 posti barca lunghezza FT MT 5.50 larghezza mt 2,00 motore potenza massa HP 30 destinati alle imbarcazioni della Lega Navale utilizzate per le attività istituzionali;
- N. 10 stipetti a disposizione dei soci per la durata massima di 1 anno a seguito di quanto previsto al Capo III del presente Regolamento per la graduatoria di merito;
- N. 12 Cabine a disposizione dei Soci in uso temporaneo esclusivo per la durata massima di 1 anno a seguito di quanto previsto al Capo III del presente Regolamento per la graduatoria di merito;
- N. 1 verricello con telecomando per varo imbarcazione.

2. Posti provvisori

Con determinazione del C.D. di sezione, nella deliberazione annuale dei posti barca a disposizione dei soci, le strutture periferiche possono prevedere la facoltà di utilizzare uno o più posti, a terra, per ragioni di ospitalità. In tal caso, i relativi posti sono collocati al di fuori della graduatoria di merito.

Le norme di cui al comma precedente devono prevedere che le ragioni di ospitalità, comunque legate a fini istituzionali, debbano rivestire carattere temporaneo ed essere avulse da qualsiasi finalità commerciale.

Come previsto dall'Art. 8-i, i posti temporaneamente liberi possono essere impiegati dal C.D. come posti provvisori, così come i posti in attesa di assegnazione.

Ai soci di altre sedi, di passaggio, in caso di disponibilità di posto viene offerta ospitalità gratuita per un massimo di 3 giorni, per unità munite di tessera d'iscrizione al Registro del naviglio LNI.

3. Assegnazioni riservate ai disabili

Nel rispetto delle finalità statutarie della Lega Navale Italiana, ed in funzione della disponibilità dei posti barca, le strutture periferiche debbono riservare i posti ai soci disabili nella misura stabilita dall'art. 49 nonies, comma 3°, del Codice della Nautica da diporto e succ. mod. ed integrazioni.

Ai fini dell'assegnazione di tali eventuali posti riservati, il C.D. di sezione applicherà una procedura privilegiata di assegnazione, fuori graduatoria di merito, per soddisfare richieste da parte di soci disabili.

Al fine di garantire l'effettivo godimento dei suddetti posti riservati, le S.P. sono tenute a rimuovere le barriere architettoniche dalle proprie basi nautiche compatibilmente con le proprie capacità finanziarie.

I richiedenti devono presentare domanda corredata da apposito certificato rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, comma 3.

In ogni caso la titolarità del posto barca privilegiato deve essere riconosciuto solo ed esclusivamente alla persona diversamente abile.

E' fatto divieto assoluto l'utilizzo dell'imbarcazione da parte di familiari e/o accompagnatori senza la presenza a bordo del titolare dell'assegnazione privilegiata, se non espressamente autorizzato dal presidente di sezione o suo delegato per comprovate e documentate esigenze (es. manutenzione natante).

E' parimenti proibito il subentro personale nell'assegnazione privilegiata del posto barca da parte di terzi (familiari e non).

Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti riservati, sarà data priorità ai soci con disabilità motoria, ed in caso di parità di punteggio tra i suddetti soci, saranno utilizzati i parametri previsti dalla graduatoria di merito.

Per esigenze di promozione sociale oppure di ospitalità saltuaria, la S.P. ha facoltà di concedere ad eventuali ospiti disabili, in eccezionale deroga alla norma regolamentare sull'uso delle strutture della sede nautica riservato esclusivamente ai soci, l'uso temporaneo delle proprie attrezzature per agevolare l'imbarco e lo sbarco degli stessi che ne facciano richiesta, previa sottoscrizione da parte degli stessi ospiti disabili di idonea ed integrale liberatoria di responsabilità in favore della Lega Navale Italiana, del C.D. di sezione e degli operatori presenti alle manovre.

4. Quota sociale per il posto barca

La quota sociale da corrispondere per l'assegnazione del posto barca è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo della struttura periferica.

Capo II

Requisiti e condizioni per l'assegnazione dei posti barca, cabine, stipetti

5. Titolarità dell'assegnazione

Il posto barca, cabina, stipetto è assegnato al socio ordinario e non all'imbarcazione o al natante di proprietà. L'assegnazione del posto barca ed altri servizi è personale e non può essere oggetto di vendita o cessione ad altro titolo per nessun motivo. L'unità ivi alata, cabina e stipetto possono essere usati anche da familiari in linea diretta o collaterale, purché iscritti alla L.N.I..

6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni

Ciascun socio ordinario può essere assegnatario di un solo posto barca, cabina, stipetto.

7. Regime proprietario dell'unità da diporto

E' tassativamente vietata l'assegnazione di posti barca a non soci o a soci che abbiano in comproprietà unità da diporto con non soci. L'assegnazione è altresì vietata ai soci che siano titolari, nei confronti dell'unità, di diritti diversi da quello di proprietà, quali quelli di usufrutto, di uso, di comodato, di locazione, di affitto, con le sole eccezioni del leasing nautico e del comodato

d'uso stipulato con un ente istituzionale (Regioni, Province, Comuni, Autorità Portuali, A.U.S.L., ecc.) entrambe adeguatamente documentate.

La proprietà dell'unità da diporto è soggetta alle seguenti condizioni:

a) qualora l'unità non sia soggetta ad immatricolazione, il socio deve allegare alla domanda di assegnazione di posto barca un documento o una dichiarazione da cui risulti il titolo in base al quale l'unità è detenuta o posseduta.

b) in caso di comproprietà dell'unità devono essere riportati i nominativi di tutti i soci comproprietari, e deve essere indicato tra questi il nominativo del socio che assumerà la titolarità dell'assegnazione del posto barca.

c) in caso di due soli soci comproprietari, l'assegnazione può essere compiuta nei confronti del socio di maggioranza. Ove i soci comproprietari, siano più di due, l'assegnazione può essere effettuata nei confronti del socio con quota maggioritaria o paritaria.

I requisiti concernenti la proprietà dell'unità devono risultare da:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta da tutti i soci comproprietari;
- dal contratto di acquisto, da depositare in originale ovvero in copia autentica;

d) l'assegnazione di un posto barca, nel caso di soci coniugi in regime di comunione, ovvero nel caso in cui uno solo di essi sia intestatario dell'unità da diporto, può essere richiesta dal coniuge che ha maggiore punteggio anche se l'altro non ha maturato i due anni di anzianità di cui al successivo Art. 8.

8. Condizioni per l'assegnazione e il mantenimento

Per essere assegnatario di un posto barca e/o altri servizi il socio deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere socio ordinario o assimilato (benemerito, onorario, sostenitore) della struttura periferica da almeno due anni, salvo il caso di eccedenza di posti barca rispetto alle domande;

b) essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso e con il pagamento dell'eventuale quota una tantum di entrata, di cui all'Art. 4 (b);

c) oltre a disporre dell'unità da diporto secondo quanto stabilito dal precedente articolo 7, il socio deve altresì dichiarare che la sua unità batte bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea (*vale per le "imbarcazioni" e non si applica ai "natanti" alati a terra presso la sezione*);

d) avere iscritto l'unità da diporto nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana ed essere in regola con il versamento della relativa quota di iscrizione annuale;

e) aver ottemperato agli obblighi di legge per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria dell'unità relativamente alla responsabilità civile;

f) aver presentato nei termini l'istanza di assegnazione del posto barca e/o servizi (vds. allegato al presente regolamento), che deve contenere:

1. una dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare che la concessione del posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della sezione e pertanto essa resta in affidamento del proprietario titolare dell'assegnazione.

A tal fine, i Soci assegnatari, prima dell'occupazione del posto o all'atto del rinnovo annuale, dovranno consegnare altresì fotocopia della suddetta polizza assicurativa, valida e con validità rinnovata per tutto il periodo dell'assegnazione del posto;

2. una clausola, da sottoscrivere, di manleva di ogni responsabilità della S.P. per il furto, anche parziale, del natante/imbarcazione, contenuto nella predetta istanza, stessa cosa vale per cabine e stipetti. Coloro i quali saranno sprovvisti di tale copertura assicurativa (per le imbarcazioni) e si rifiuteranno di sottoscrivere la predetta manleva di responsabilità, non potranno in nessun caso essere assegnatari di posto barca.

g) assumere l'impegno di utilizzare l'unità da diporto, cabina in modo da assecondare l'opera di propaganda della struttura periferica di appartenenza, secondo i principi di cui all'articolo 3 dello Statuto.

h) utilizzare con continuità i Servizi Sociali in assegnazione, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal C.D. Utilizzo imbarcazione almeno 6 volte all'anno.

i) comunicare i periodi di assenza superiori alle 48 h onde consentire il proficuo utilizzo dei posti barca da parte della Struttura Periferica;

l) conseguire ogni anno il punteggio minimo stabilito dal regolamento della graduatoria di merito, per ottenere il rinnovo annuale dell'assegnazione, salvo giustificato motivo comunicato per iscritto e accettato dal C.D. per sospendere il provvedimento di revoca.

9. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. per danni e furti totali o parziali

I Soci assegnatari, con la sottoscrizione del modulo di assegnazione del posto barca e/o altri servizi dichiareranno con clausola duplicemente sottoscritta ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ, di essere edotti e consapevoli che la Lega Navale Italiana e i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria:

a. non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente introdotte o introdottesi illegalmente nell'area della Base Nautica di appartenenza del Socio;

b. non rispondono dei danni dipendenti da condizioni meteo sfavorevoli o di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici. La L.N.I. e i Dirigenti della sezione non assumono eventuali responsabilità in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C. da parte del Socio danneggiante.

c. non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro con mezzi propri che dovranno avvenire in tal caso a spese, cura e carico del Socio assegnatario.

10. Inalienabilità del posto barca e/o cabine.

1) Il posto barca e/o cabina è assegnato, con durata annuale, rinnovabile, al socio dalla struttura periferica di appartenenza, la quale resta l'esclusiva titolare del rapporto concessorio con l'Amministrazione pubblica. Esso non è cedibile né alienabile con o senza l'unità da diporto che lo occupa. Per l'effetto, è da considerarsi nulla, ai sensi dell'articolo 1418 c.c., ogni diversa pattuizione in contrasto con le norme del presente regolamento.

2) In caso di autofinanziamento di strutture e/o di posti barca, il C.D. può adottare la soluzione di richiedere ai soci assegnatari l'anticipazione alla sezione di una o più annualità di quote sociali per i posti barca / servizi, con delibera approvata dall'Assemblea dei soci della sezione, nei limiti e nelle forme di cui all'art. 33, comma 5, del Regolamento allo Statuto. Le quote sociali anticipate non configurano alcuna forma di alienazione dei posti, e vanno scalate dai contributi degli anni successivi secondo la tempistica approvata dall'Assemblea dei soci. Tale tempistica non costituisce in alcun modo un "diritto" sulla durata dell'assegnazione, che resta annuale con l'obbligo dei soci di ottemperare alle disposizioni della graduatoria di merito per ottenere il rinnovo. Nell'eventualità di un socio privo dei requisiti per il rinnovo del posto barca, o che intende rinunciare all'assegnazione, la quota residua delle annualità anticipate è resa al socio che si trova nelle condizioni di dover lasciare libero il posto barca.

11. Trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi

In caso di decesso del socio titolare, l'assegnazione è confermata per l'anno corrente, salvo rinuncia degli aventi diritto, in testa agli eredi del de cuius entro il secondo grado, purché siano soci della Lega Navale Italiana. Per l'anno successivo al fine del mantenimento dell'assegnazione del posto barca si richiama l'art. 8.

12. Intrasmissibilità dell'assegnazione a soci comproprietari

In nessun caso l'eventuale società nella comproprietà di una barca e/o cabina può dare luogo alla trasmissione del posto barca e/o cabina da parte del socio assegnatario al comproprietario

13. Effetti dei provvedimenti disciplinari

Nel caso in cui al socio siano stati irrogati provvedimenti disciplinari definitivi, che comportino la sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica ovvero dall'esercizio dei diritti di socio, questi avrà accesso alle strutture per il tempo strettamente necessario per curare le attrezzature di pertinenza, ovvero per trasferire altrove l'unità per tutta la durata della sanzione irrogata.

Capo III

Graduatoria di merito

14. Graduatoria di merito

Gli organi di governo delle strutture periferiche predispongono annualmente la graduatoria di merito dei soci. La graduatoria di merito costituisce lo strumento esclusivo attraverso cui il socio può ottenere la prima assegnazione, o il successivo mantenimento del posto barca, cabine, stipetti e il godimento degli eventuali servizi accessori forniti dalla struttura periferica. (uso delle unità di proprietà della struttura, etc.).

E' facoltà delle Strutture Periferiche di poter adottare modalità di attribuzione del punteggio delle attività svolte dal Socio, che si ritengono più confacenti alle dimensioni, alla struttura, all'organizzazione interna, alle peculiarità delle iniziative che vengono tradizionalmente svolte dalle sezioni, ecc. a condizione che rispecchino i valori espressi e che non confliggano in nessun modo con i parametri stabiliti nel presente Regolamento Nazionale.

Sono tassativamente escluse le previsioni di esenzioni alla partecipazione alle attività sociali le assegnazioni privilegiate per soci e/o componenti del C.D., attribuzione di punteggio per manifestazioni non istituzionali.

La graduatoria di merito definitiva, deve essere pubblicata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

L'assegnazione del posto barca e/o cabine è determinata secondo la graduatoria annuale dei soci aventi diritto formata sulla base dei rispettivi punti di merito, attribuiti secondo i parametri di cui alla Tabella allegata al presente regolamento

L'attribuzione dei punti di merito è incompatibile con la corresponsione di compensi, emolumenti o altri vantaggi di natura patrimoniale, comunque denominati, con la sola esclusione dei rimborsi delle spese vive eventualmente sostenute dal socio (precedentemente autorizzate)

Il mantenimento dell'assegnazione del posto barca per più anni consecutivi è subordinato al conseguimento da parte del socio del punteggio minimo di merito stabilito col Regolamento interno della Struttura Periferica in relazione ai posti barca disponibili, **pari a 4 punti / anno.**

Indipendentemente dall'attività svolta, per ogni anno viene riconosciuto un tetto massimo di 9 punti di attività.

I punti di merito per conseguire l'assegnazione/mantenimento annuale sono consumati al termine del periodo di assegnazione e devono essere espunti ogni anno dal computo della graduatoria di merito ad eccezione dei punti di anzianità di tesseramento.

A parità di punteggio prevarrà il socio con più anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

La lista di attesa sarà pertanto costituita dai soci non assegnatari di posto barca e andrà utilizzata a scorrimento nei casi previsti dai successivi art. 20, 21 e 22 del presente regolamento.

15. Presentazione della domanda

Per essere compreso nella graduatoria di merito annuale per le attività svolte il socio deve presentare apposita domanda alla struttura periferica. Al fine dell'assegnazione del punteggio, il responsabile dell'attività svolta (regata, manifestazione, attività disabili ecc.) comunicherà alla segreteria, su apposito modulo il nominativo dei soci collaboratori, (**ovvero con altra modalità equivalente adottata dalla Struttura Periferica ai sensi del comma 2 dell'art. 14**) secondo lo schema del facsimile allegato al presente Regolamento.

I termini di presentazione della domanda e della documentazione richiesta sono tassativamente fissati nel giorno 15 novembre di ogni anno.

Ricevute le domande dei Soci richiedenti, corredate dal modulo di accreditamento del punteggio conseguito, il C.D. della sezione entro il 1 dicembre, provvederà a:

- a. Svolgere gli opportuni controlli di regolarità delle predette istanze, di verifica delle attività svolte dai soci e di formazione della lista dei risultati finali;
- b. Pubblicare la graduatoria provvisoria di assegnazione dei posti barca;
- c. Comunicare al Socio con lettera o altro mezzo equipollente (PEC; ecc.):
 - Le quote del tesseramento ed i contributi associativi per il rinnovo annuale accordato ai soci assegnatari in regola con gli adempimenti stabiliti
 - La decadenza dal rinnovo delle assegnazioni ai soci che risultano non aver conseguito nell'anno trascorso i punti previsti della graduatoria di merito ed utilizzato in maniera continuativa la barca
- d. Assegnare i nuovi posti disponibili (fra cui quelli liberati in quanto "non rinnovati" ai precedenti assegnatari annuali, per mancato uso dell'unità e/o per mancata attività di merito): tali posti possono essere assegnati ai Soci richiedenti che risultano detenere il necessario e verificato punteggio
- e. Esporre la graduatoria definitiva in bacheca.

16. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.

La graduatoria di merito, congelata al 31 dicembre e valida per l'assegnazione/mantenimento nell'anno successivo, in ogni sua componente, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella bacheca della struttura o nell'Albo sociale, e mantiene validità fino alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'anno successivo.

Al fine di consentire la rettifica di errori materiali nella compilazione, o di procedere a correzioni nell'attribuzione dei punteggi, ovvero di sollevare qualunque altro tipo di doglianza avverso la loro posizione in graduatoria, i soci interessati possono proporre reclamo, in forma scritta, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria medesima. Il reclamo, indirizzato all'organo al vertice della struttura periferica, viene da questi deciso entro 15 giorni dalla ricezione.

Avverso la decisione negativa è ammesso ricorso, entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o, per le Delegazioni e le strutture periferiche commissariate, innanzi al Delegato regionale, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della struttura periferica ed i soci.

Salvo diversa deliberazione dell'organo decidente la proposizione del reclamo, non sospende l'efficacia della graduatoria.

La proposizione di un reclamo o di un ricorso manifestamente infondato, ovvero presentato a meri fini dilatori o emulativi, può esporre il socio a procedimento disciplinare per violazione del combinato disposto degli articoli 5 dello Statuto, e 3 ed 8 del Regolamento allo Statuto.

17. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.

La pubblicazione della graduatoria annuale di merito conferisce ai soci in essa iscritti una legittima aspettativa di diritto. Essa non può essere derogata o modificata se non per errore di calcolo

nell'attribuzione dei punteggi, ovvero per decadenza dichiarata ai sensi del successivo articolo 20, comma secondo, del presente regolamento.

18. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato

Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, lett. b) e d), dello Statuto, ed allo scopo di consentire a tutti i soci di accedere al beneficio, nel tempo ed in base alle priorità stabilite dal presente regolamento, è vietata l'assegnazione di posti barca a tempo indeterminato.

19. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi

I punteggi attribuiti ai soci comproprietari di un'unità da diporto non sono cumulabili ai fini della formazione della graduatoria di merito, relativamente all'unità in comproprietà.

Per l'effetto, ai fini dell'assegnazione/mantenimento sono conteggiati i soli punti maturati dal socio che è indicato come assegnatario o aspirante tale.

I punteggi maturati dai singoli soci comproprietari, da computarsi in ogni caso, diventano fruibili da parte di ciascun socio nel caso di scioglimento della comunione ovvero di cessione, a qualsiasi titolo, della quota proprietaria, ma solo per la richieste di una nuova assegnazione, fermo restando quanto stabilito dall'Art. 12 sull'intrasmissibilità dell'assegnazione a soci comproprietari.

Capo IV

Decadenza dall'assegnazione del posto barca e/o servizi

20. Cause di decadenza

Costituiscono cause di decadenza dall'assegnazione del posto barca e/o servizi:

- a) la perdita della qualità di socio, per una delle cause previste dall'articolo 6 dello Statuto;
- b) il mancato pagamento della quota associativa annuale, ivi comprese le indennità di mora entro la data del 30 settembre di ogni anno, della quota d'iscrizione dell'unità da diporto al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana, della quota sociale per il posto barca e dell'eventuale quota di entrata a fondo perduto contestualmente al rilascio dell'Assegnazione, di cui al precedente articolo 4;
- c) la grave inosservanza rilevata delle norme in materia di sicurezza;
- d) la mancata tenuta in buone condizioni di efficienza e di navigabilità della propria imbarcazione;
- e) la mancata occupazione del posto barca, entro il termine di un anno dall'assegnazione, ovvero entro un anno dalla perdita o vendita dell'imbarcazione, senza giustificato motivo, motivato per iscritto e accettato dal C.D.;
- f) il mancato utilizzo con continuità del posto barca in assegnazione, minimo sei volte l'anno, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal C.D. Le cause di forza maggiore non potranno essere adottate nel caso delle società nella proprietà delle barche;
- g) il rifiuto ingiustificato di utilizzare la propria unità da diporto per l'espletamento di attività istituzionali, stabilite dagli organi di governo della struttura periferica in applicazione dell'articolo 3, n. 1, dello Statuto;

- h) il mancato conseguimento del punteggio di attività della graduatoria di merito necessario per ottenere il rinnovo annuale dell'assegnazione, salvo cause di forza maggiore motivate per iscritto e accettate dal C.D.;
- i) l'utilizzo dell'assegnazione in difformità da quanto stabilito dalla struttura periferica, con particolare riferimento alle dimensioni ed alla allocazione;
- m) il mancato rispetto delle disposizioni, stabilite dal regolamento della struttura periferica, riguardanti qualità e dimensione degli ormeggi delle barche, dei parabordi, delle sospese, ecc.;
- n) il mancato indennizzo dei danni causati dall'assegnatario ad altri Soci o alla Sezione.
- o) l'utilizzo dell'unità fruitrice del posto barca assegnato per lo svolgimento di attività commerciale e/o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica.

La decadenza, ove le giustificazioni del Socio, ovvero l'eventuale causa di forza maggiore addotta, non vengano accolte dalla S.P, è dichiarata con provvedimento del Consiglio Direttivo, avverso cui è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o, per le Delegazioni e le strutture periferiche commissariate, innanzi al Delegato Regionale, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della struttura periferica ed i soci.

21. Esclusione dalla graduatoria di merito.

I soci dichiarati decaduti dall'assegnazione di posto barca, per uno dei motivi di cui alle lettere a),b),c),g), dell'art. 20 sono esclusi oltre che dalla graduatoria di merito per l'anno corrente, anche da quelle relative ai due anni solari successivi a quello in cui è stata dichiarata la decadenza a titolo di sanzione accessoria.

22. Revoca definitiva

L'eventuale giustificato motivo per causa di forza maggiore all'origine della mancata occupazione del posto barca (art. 20-e), o mancato utilizzo con continuità dei Servizi Sociali in concessione (art. 20-f), o mancato conseguimento del punteggio minimo di graduatoria di merito necessario per il mantenimento (art. 20-h) (cause di decadenza dall'assegnazione del posto barca), che deve essere comunicato dal socio per iscritto ed essere accettato con delibera dal C.D., non può essere reiterato oltre il terzo anno consecutivo: dopo tale termine è obbligatoria la revoca dell'assegnazione che diviene così esecutiva e inappellabile.

Capo V

Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche.

23. REGOLAMENTI DELLE SEDI NAUTICHE DELLE STRUTTURE PERIFERICHE. DISCIPLINA RESIDUALE.

Le strutture periferiche titolari di concessioni demaniali per posti barca di unità da diporto sono tenute a disciplinare con proprio regolamento interno l'assegnazione/mantenimento di posti barca e assegnazione dei servizi ai soci con l'applicazione della graduatoria di merito.

I predetti regolamenti locali devono conformarsi alle norme ed ai principi contenuti nel presente regolamento nazionale.

Essi, inoltre, devono prevedere:

- a. l'istituzione di un registro di tutte le unità di proprietà della struttura periferica o dei soci. Il registro deve contenere il nominativo del socio assegnatario unitamente ai dati identificativi e tecnici dell'unità, aggiornato in coerenza con i dati inseriti nella procedura telematica di iscrizione al Registro del naviglio della Lega Navale Italiana, e con le etichette annuali stampate dalla procedura telematica, da apporre sulla tessera del naviglio per attestarne la validità
- b. per l'assegnazione posti barca/cabine e servizi dovrà essere presentata domanda di inserimento nella graduatoria di merito e lista attesa per l'assegnazione posto barca/cabine (allegato 1)
- c. Verranno assegnati i punti valevoli per l'inserimento nella graduatoria di merito come previsto al precedente articolo 14, nei limiti stabiliti dalla Tabella allegata al presente regolamento. Il punteggio massimo complessivo attribuibile in relazione a specifiche attività locali o a particolari benemerienze dei soci non può essere superiore a 2 punti
- d. Qualora vengano a determinarsi i motivi per la revoca del posto barca ed il socio non provvede, previa comunicazione a mezzo raccomandata o PEC, alla rimozione dell'imbarcazioni, la stessa verrà rimossa dal C.D.S. addebitandone eventuali spese sostenute al proprietario;
- e. E' facoltà, degli organi di governo della struttura periferica, di variare i posti barca nell'ambito della sede nautica, per motivata necessità tecniche, operative o organizzative, da formalizzarsi con apposita delibera
- f. E' obbligo del socio assegnatario di comunicare formalmente alla struttura periferica ogni uscita in mare che si protragga oltre le 48 ore, nonché la prevista durata dell'assenza
- g. E' facoltà per la dirigenza della struttura di utilizzare temporaneamente il posto barca vacante, per esigenze della sede ovvero di ospitalità nei confronti di soci di passaggio
- h. Del rimessaggio e lo stazionamento a terra delle unità da diporto, il varo, l'alaggio inclusa la disciplina per l'utilizzo delle attrezzature (verricelli ecc):
 - 1) Le imbarcazioni dovranno avere un lunghezza ft massima di mt 5,50 larghezza mt 2,00 e potenza massima di HP 30. Il socio deve munirsi di carrello idoneo e mantenere lo stesso sempre efficiente, con le gomme gonfie in modo che in caso di necessità il natante possa essere spostato agevolmente;
 - 2) Le coperture delle imbarcazioni devono essere decorose, legate in modo opportuno al fine di evitare che volino via con il vento. Non son ammessi teli venduti presso centri commerciali (usati comunemente per coperture cataste di legna). É preferibile copertura di colore bianco e azzurro che può essere fornito presso la Sede previo pagamento euro 30,00.

- 3) L'assegnatario del posto barca è tenuto periodicamente a controllare lo stato dell'imbarcazione risistemare la copertura (dopo eventi atmosferici avversi) e a mantenere pulita la zona di pertinenza assegnata.
- 4) E' vietato sollevare la prua dell'imbarcazione utilizzando mezzi di fortuna (vecchi serbatoi, cassette di legno, ecc..) ma cavalletti opportunamente realizzati;
- 5) Il verricello deve essere utilizzato con la massima attenzione e non sottoposto ad eccessivi sforzi ed aver cura nello svolgimento e riavvolgimento del cavo che deve essere sempre in tensione. Particolare attenzione deve essere fatta alle persone presenti e segnalando la presenza del cavo in tensione.
- 6) Vietato lasciare il carrello in acqua quanto si esce in barca.
- i. Le disposizioni di dettaglio per l'ormeggio (uso dei parabordi, delle cime d'ormeggio, del sistema antistrappo, di scalette e/o passerelle per l'accesso, etc.) **Non applicabile**
- J. Le modalità di deposito di materiali in magazzino, nel rispetto delle norme di sicurezza (con particolare riferimento a sostanze combustibili, olii lubrificanti, solventi, etc.) **Non applicabile**
- k. Ai soci viene assegnata chiave di accesso ai servizi e spogliatoi. I locali igienici e docce e s devono essere lasciati puliti ed in ordine, i contenitori vuoti dei saponi non devono essere lasciati nelle docce, ma gettati nell'apposito bidone per la raccolta della plastica sito all'esterno. Gli spogliatoi devono essere lasciati in ordine e non devono essere lasciati asciugamani, ciabatte ed altri indumenti se non durante il tempo necessario per l'attività sportiva. Il materiale trovato incustodito verrà rimosso.
- l. Viene nominato un responsabile del piazzale ove sono alate le imbarcazioni e delle attrezzature al quale in caso di necessità il socio deve rivolgersi.
- m. - Il socio potrà sostituire l'imbarcazione purchè rientrante nelle dimensioni adeguate assegnate e dandone preventiva immediata comunicazione al C.D.S.
- n. - Il socio dovrà contribuire ad ogni spesa di straordinaria manutenzione;
- o - Il socio è tenuto a pagare i danni arrecati dalla propria imbarcazione nei confronti di altre imbarcazioni ormeggiate o al pontile stesso;

24. Approvazione dell'assemblea dei soci.

I regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche sono emanati con deliberazione degli organi di governo locale, soggetta all'approvazione dell'assemblea dei soci della struttura periferica, convocata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento allo Statuto.

Le maggioranze previste per l'approvazione sono quelle dell'assemblea ordinaria dei soci.

25. Controllo della Presidenza Nazionale

I regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche di cui al precedente articolo 23, sono soggette quale condizione integrativa dell'efficacia, alla ratifica della Presidenza Nazionale. Successivamente all'intervenuta approvazione da parte dell'assemblea dei soci della struttura periferica, i regolamenti delle sedi nautiche delle SS.PP. sono da considerarsi parte integrante del presente regolamento, sia pure con efficacia limitata alla struttura periferica di provenienza.

La mancata conformità dei predetti regolamenti o delle singole norme regolamentari alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti Nazionali della L.N.I., ne determina ipso facto la nullità che può essere rilevata:

- d'ufficio dalla Presidenza Nazionale
- su proposizione dell'organo decidente in sede di ricorso di cui all'art. 16
- su istanza di almeno un decimo dei Soci Ordinari della Struttura Periferica da trasmettersi per il tramite del Presidente della Sezione che dovrà provvedere all'inoltro entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza corredandola del proprio parere.

Capo VI

Disposizioni finali. Prima applicazione

26. Entrata in vigore. Prima applicazione.

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del 1° aprile 2018. La prima lista di assegnazione/mantenimento al 01/01/2019 coincide con la situazione dei posti barca al 31/12/2018 e, analogamente, per la lista d'attesa.

Entro il 31/12/2018 le strutture periferiche emaneranno i regolamenti locali in attuazione degli art. 23 e 24 che dovranno essere inviati ai Delegati Regionali per la successiva trasmissione alla Presidenza Nazionale corredata dal proprio parere circa la conformità di cui al precedente art. 25 e dandone informazione alla Sezione/Delegazione. Dell'esito di detta verifica, il Delegato Regionale informa la struttura periferica, mettendo per conoscenza la Presidenza Nazionale, Ufficio Regolamenti.

La graduatoria di merito per l'anno 2020 di cui all'art. 14, dovrà essere formulata in ottemperanza alle norme del presente regolamento e del regolamento di cui all'art. 23

27. Esenzioni

Nel limite massimo della percentuale del 5% dei posti barca disponibili, superati quali si provvede con la priorità ai più anziani di età/iscrizione, possono essere esentati dal partecipare alle graduatorie i soci con più di 50 anni di iscrizione alla LNI e/o con più di 75 anni di età, purché non com-proprietari della propria imbarcazione con comproprietà stipulata in data successiva a quella di assegnazione del posto barca, salvo quanto disposto dall'art. 20 del presente regolamento. Le domande di esenzione dovranno comunque essere avanzate, anno per anno, all'Organo di governo della struttura.

Capo VII

Integrazione

28 ammissioni soci alla Sede LNI

1. - Il diritto di frequentare la sede sociale o nautica, di fruire di servizi e di partecipare alle attività promosse dalla Sezione spetta esclusivamente ai soci della Lega Navale Italiana.

2. - L'ammissione di ospiti di soci deve essere occasionale, gratuita e contenuta al massimo; essa può essere richiesta, con carattere di eccezionalità, nei limiti e con le modalità stabilite dai seguenti paragrafi.
3. - Condizioni essenziali per invitare un ospite sono:
 - a. essere socio ordinario o assimilato della struttura periferica;
 - b. essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso.
4. - La domanda deve essere presentata dal Socio alla Presidenza della Sezione indicando:
 - a. il numero delle persone che si intendono invitare;
 - b. le generalità delle stesse;
 - c. il giorno della loro frequenza della sede;
 - d. i servizi di cui richiedono di poter fruire;
 - e. Il socio deve presentare domanda con 1 giorno di anticipo;
 - f. Il socio può ospitare al massimo 4 persone;
 - g. il socio può ospitare, con validità settimanale, non soci componenti lo stesso equipaggio, per le uscite in mare, previa comunicazione al C.D.S.
5. - Le domande sono accolte o rigettate con giudizio inappellabile del Presidente.
6. - Gli ospiti ammessi devono essere annotati in apposito registro presso la Segreteria della s.p; indicando il nominativo del socio invitante.
7. - Gli ospiti sono ammessi a frequentare la sede della s.p. solo se accompagnati dal socio invitante, il quale è personalmente responsabile del loro comportamento e di ogni eventuale danno da essi causato.
8. - Gli ospiti per ogni prestazione di servizi a titolo oneroso (ad esempio uso docce) sono a totale carico del socio invitante, unico soggetto autorizzato ad avere rapporti diretti con la Dirigenza o con gli organi esecutivi dei vari servizi.
9. - In occasione di gare o regate direttamente organizzate dalla struttura periferica nello svolgimento del programma annuale di attività sportiva, la Dirigenza può autorizzare la frequentazione della sede e la fruizione dei servizi (banchine, rifornimenti, ristorazione, ecc.) da parte dei partecipanti alle gare o regate (regatanti, giudici, stazzatori, genitori di minori impegnati in gare giovanili, accompagnatori, ecc. provenienti da altre sedi) alle seguenti condizioni:
 - a. che la durata della presenza degli ospiti della s.p. sia strettamente limitata ai giorni in cui si svolgono le gare o regate e gli allenamenti;
 - b. che il numero degli ospiti ammessi, concorrenti ed accompagnatori, sia limitato al minimo indispensabile per lo svolgimento delle gare o regate;
 - c. che tutti gli ospiti siano iscritti nel registro di cui al precedente paragrafo 6.;
 - d. che per tutti gli ospiti venga pagato, nella fruizione dei servizi, quanto fiscalmente dovuto.
10. - In adempimento alle finalità promozionali della Lega Navale Italiana in campo marinaro, la Dirigenza, a richiesta del Socio o direttamente, può diramare inviti a persone estranee per

assistere a conferenze o altre riunioni di carattere culturale o divulgativo, o a manifestazioni sportive o a cerimonie e trattenimenti sociali.

11. - E' doveroso atto di cortese solidarietà associativa accogliere, come graditi ospiti, soci di altre s.p. in visita occasionale o di passaggio nella sede.
12. - Ai soci di altre sedi, di passaggio, in caso di disponibilità di ormeggio viene offerta ospitalità gratuita per un massimo di 3 giorni; inoltre, in virtù del carattere nazionale della tessera di Socio della Lega Navale (art. 7 del Regolamento allo Statuto), possono usufruire, a pagamento, dei servizi offerti dalla Sezione.

29 norme comportamentali

a. – Norme generali di comportamento

1. Nell'ambito del diritto di frequentazione, tutti i Soci hanno il dovere di comportarsi secondo le regole di civile convivenza, nel rispetto delle necessità e dei principi morali e religiosi di tutti.
2. A definire sinteticamente dette regole sul piano istituzionale, provvede il Regolamento allo Statuto con il dettato dell'Art.3, punto 2:

“ I Soci della L.N.I. nei loro reciproci rapporti personali, devono assumere come codice di comportamento lo spirito generoso e cordiale degli uomini di mare, il tratto cortese ed il mutuo rispetto ”.

Art. 2 – Scopo delle regole comportamentali

1. Le regole di cui all'Art. 1, hanno lo scopo di produrre e di mantenere nella Sede Sociale un ambiente sereno e decoroso di ritrovo dove i Soci, i loro ospiti, e i loro familiari compresi i loro figli anche in età prescolare possano serenamente incontrarsi e socializzare.

Art. 3 - Mancata ottemperanza alle regole comportamentali

1. Il Socio che non ottemperi, nell'ambito della Sede Sociale, alle regole di cui sopra, viene sottoposto a procedimento disciplinare per comportamento antisociale secondo l'apposito regolamento in vigore.

Art. 4 – Decoro ambientale

1. Il decoro e la conservazione dell'ambiente sono affidati all'educazione ed al buon comportamento di tutti quanti frequentano la Sede Sociale.
2. Poiché la Sezione non ha servizio di pulizia i soci sono tenuti a non gettare rifiuti fuori dagli appositi raccoglitori e, qualora questi dovessero essere pieni, segnalarlo ai responsabili.
3. I Soci devono riporre ogni cosa utilizzata al proprio posto.

Art. 5 – Frequentazione di Familiari di Soci e di minori.

1. I componenti del nucleo familiari dei Soci maggiorenni, che non siano a loro volta Soci, possono frequentare la Sede Sociale, ma non utilizzare le attrezzature e/o imbarcazione se non con autorizzazione del C.D.S.

2. Se minori di 16 anni, i soci potranno frequentare la Sede solo se accompagnati da almeno un genitore, o da altro Socio che è tenuto a vigilare responsabilmente sul minore.

3. In occasione di manifestazioni organizzate da CDS, ove sia prevista una larga partecipazione di minori come nel caso di visita o corsi dimostrativi a scolaresche, di volta in volta verrà organizzato un idoneo servizio di sorveglianza.

Art. 7 – Uso dei beni sociali

1. Tutto quanto a disposizione dei Soci presso la Sede Sociale (attrezzatura, imbarcazioni ecc.) deve essere trattato con cura ed attenzione e, dopo l'uso, riposto con la massima cura allo stesso posto in cui è stato prelevato.

2. Le imbarcazioni e loro attrezzature devono essere pulite e lavate (vedi regolamento "utilizzo Canoe e Derive").

Art. 8 – Danni provocati da Soci o loro ospiti

1. I Soci sono tenuti a denunciare spontaneamente ed a rifondere ogni danno arrecato al patrimonio sociale per fatto proprio o di altre persone per le quali sono tenuti a rispondere (ospiti)

2. I Soci devono accettare, nella valutazione del danno arrecato al patrimonio sociale, l'arbitrato del Collegio dei Probiviri.

B) DEL TESSERAMENTO, QUOTE CABINE, REMISSAGGIO BARCHE E CANOE E POSTI BARCA

Art. 11 – Rinnovo tesseramento

I Soci sono tenuti a rinnovare l'iscrizione entro il 31 marzo tramite versamento presso la Segreteria o bonifico bancario. I Soci che rinnovano il tesseramento dopo il 31/3 sono tenuti al versamento di una indennità di mora come stabilito dall'art. 7 n. 3 del Regolamento allo Statuto. Per ogni giorno di ritardato pagamento il punteggio della graduatoria posti e rimessaggio barca, cabine o altri servizi subirà una riduzione secondo quanto stabilito dall' art.16.

Il ripristino anzianità può essere fatto solo se tra l'ultimo anno di iscrizione e quello di ripristino sono trascorsi non più di 2 anni escluso quello in corso. Con il pagamento dei debiti pregressi si sana la posizione precedentemente perduta e si riacquistano i relativi diritti

Art. 11/2 – Quote posti barca, deposito canoe, derive e cabine

1. Le quote stabilite anno per anno dal C.d.S., sono da corrispondere in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Il Socio in nessun caso ha diritto alla restituzione delle quote già versate ed è tenuto ad effettuare il pagamento dell'intera tariffa anche nel caso in cui, assegnatario di posto, non occupi l'ormeggio o spazio di rimessaggio e questi venga momentaneamente assegnato ad altro Socio supplente. In caso di comproprietà, il posto viene assegnato ad un solo socio.
2. Il pagamento della quota dopo le scadenze stabilite comporta una maggiorazione della rata pari al 10% dell'importo se il pagamento avviene nel mese successivo alla scadenza, del 20% per il secondo mese successivo alla scadenza e del 30% per il terzo mese successivo alla scadenza.
3. I Soci sono tenuti al versamento delle quote previste dal Regolamento allo Statuto e delle quote suppletive secondo quanto stabilito annualmente dal C.d.S.. I Soci assegnatari di posto barca, deposito derive sono tenuti anche al pagamento della quota prevista per l'iscrizione nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiane che è obbligatoria e da cui sono esentate solo le unità da diporto omologate alla navigazione entro un miglio dalla costa. In caso trascorrono i 90 giorni dalla data di scadenza dei pagamenti senza che il Socio regolarizzi la propria posizione perde il diritto a fruire del servizio e viene escluso per 3 (tre) anni consecutivi dalla assegnazione dell'ormeggio pur restando nella Lista d'Attesa.
4. I soci assegnatari di cabine sono tenuti al versamento delle quote previste dal Regolamento e dallo Statuto e delle quote suppletive stabilite annualmente dal C.D.S. entro il 31 Gennaio di ogni anno. Ogni ritardo comporta un maggiorazione pare al 10% per il primo mese, 20% per il secondo mese, 30% per il terzo mese. Se dopo il terzo mese il socio non ha provveduto al pagamento, perde il diritto di fruire del servizio.
5. I Soci comproprietari di unità da diporto fruitori di posto barca, deposito canoe e derive ed utilizzo cabine sono tenuti a versare, entro il 31 gennaio di ogni anno, la quota di tesseramento.

ALLEGATO 1



TABELLA PUNTEGGIO GRADUATORIA DI MERITO	PUNTI
A. ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
1. Presidente della Sezione	4 anno
2 Componenti Consiglio Direttivo di Sezione, Revisori dei Conti, Proviviri	3 anno
B. ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE	
1. Direttore Tecnico, Coadiutore dei Gruppi Sportivi	2 anno
2. Attività Tecnico, manutentive e di pulizie e collaborazioni senza alcuna remunerazione.	0,30 ad evento con un massimo di punti 3
3. Delegati scolastici iscritti alla struttura, che abbiano svolto attività istituzionali, documentata	2 anno
5. Istruttori di corsi di avviamento agli sport nautici o d'altri settori	2 anno
C. MERITI SOCIALI INDIVIDUALI	
1- Partecipazione con le insegne della LNI, autorizzata/richiesta del C.D a: - evento sportivi di particolare interesse nautico (regate e gara di carattere Nazionale/Internazionale e campionati:	0,5 evento sino ad un massimo di punti 3
2. Partecipazione con le insegne LNI., autorizzata/richiesta dal C.D.(con apposita delibera), a eventi sociali con messa a disposizione della propria unità per fini istituzionali	0,30 per evento
D. ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALLA LNI	
Per ogni anno di anzianità di iscrizione alla LNI (senza interruzione)	1 anno

Punteggio minimo di attività (A, B, C) - Ai sensi dell'Art.8-I e dell'Art.14, è stabilito pari a 4 punti/anno il punteggio minimo della graduatoria di merito da conseguire dal socio assegnatario per ottenere il rinnovo annuale dell'assegnazione, salvo giustificato motivo comunicato per iscritto e accettato dal C.D. per sospendere il provvedimento di revoca.

Punteggio massimo di attività (A, B, C) – Ai sensi dell'Art. 14, indipendentemente dall'attività svolta, per ogni anno viene riconosciuto un tetto massimo di 9 punti di attività.

ALLEGATO 3

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI POSTO BARCA/CABINE

AL PRESIDENTE
DELLA LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI _____

Il Sottoscritto (1)..... nato a..... il/...../..... e residente in
.....(),
c.f....., recapito telefonico cell.....,
email..... nella sua qualità di socio ordinario di codesta sezione, nr. Tessera
sociale

CHIEDE

di essere inserito nella graduatoria / lista di attesa annuale per l'assegnazione di posto barca/cabina della base nautica della Sezione di cui all'art.15 del "Regolamento Nazionale delle Basi Nautiche e delle Strutture Periferiche" .

A tal fine, reso edotto delle norme dello Statuto, del Regolamento dello Statuto e delle norme regolamentari integrative nazionali della LNI, che dichiara di aver compreso ed accettato, attesta sotto la propria responsabilità:

A) di essere in regola // di impegnarsi a mettersi in regola con il tesseramento.

B) di essersi tesserato presso la Presidenza Nazionale e/o strutture periferiche LNI diverse da codesta Sezione per gli anni (3).....

C) di essere in atto proprietario unico // comproprietario con quota maggioritaria // comproprietario con quota paritaria

(2)con il socio ordinario // i soci ordinari (2):

sig. e sig.

dell'unità da diporto (2) denominata o canoa

immatricolata al n..... dell'apposito registro dell'uff. mari3mo // uff.
motorizzazione (2) di avente le seguenti caratteristiche:

- lunghezza fuori tutto mt..... - larghezza alla sezione maestra mt.

- anno di costruzione.....- sistema di propulsione (4).....

- superficie velica (delle sole vele che si possono alzare contemporaneamente su attrezzature fisse, escludendo spinnaker e simili)mq.....- potenza massima d'esercizio del motore hp.....

D) di aver già provveduto // di impegnarsi a provvedere entro il 31 marzo p.v. (2) al versamento della quota di iscrizione nel registro del naviglio LNI per l'anno successivo (escluso canoa).

F) di assumere l'impegno di cui all'art.3 dello Statuto della LNI e art. 8 le_. (g del Reg. Nazionale. di utilizzare la propria unità da diporto con continuità e di metterla a disposizione della Sezione per il perseguimento delle finalità istituzionali, previo adeguato preavviso.

G) di attestare formalmente così come prescritto dall'art.7le_. f del Regolamento Nazionale delle Basi Nautiche e delle Strutture Periferiche. di aver ottemperato all'obbligo dell'assicurazione dell'unità da diporto, per furto,incendio, responsabilità civile ed eventi di forza maggiore.

I) di assumere l'impegno di non usare il posto barca eventualmente assegnatogli formalmente o di fatto come ormeggio inoperoso.

L) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Nazionale, la Lega Navale Italiana e i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria per il perseguimento dei fini sociali :

1. non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente introdotte o introdottesi illegalmente nell'area della Base Nautica assegnata al Socio;

2. non rispondono dei danni dipendenti da condizioni meteo sfavorevoli o di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici. La LNI e i Dirigenti della sezione non assumono eventuali responsabilità in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C., da parte del Socio danneggiante che abbia attestato falsamente l'esistenza della polizza assicurativa;

3. non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro che dovranno avvenire a spese, cura e carico del Socio Armatore;

M)di considerare, pertanto, assolutamente inoffensivi la Lega Navale Italiana, il Presidente p.t. e il C.D.V. della LNI Sez.

_____, i loro ausiliari, nei riguardi di ogni e qualsivoglia rivendicazione, nessuna esclusa o eccettuata, possa presentarsi a causa e in conseguenza dello stazionamento dell'imbarcazione/natante autorizzata/o presso i pontili o a terra della LNI Sez. _____, atteso che sono stato altresì reso edotto sul fatto che i predetti soggetti **NON** hanno alcuna responsabilità per la perdita di vita, lesioni a componenti degli equipaggi o altri, nonché per la perdita, il danneggiamento totale e/o parziale, il furto totale e/o parziale dell'imbarcazione/natante; **N)** nel caso di revoca dell'autorizzazione all'ormeggio, sono stato specificatamente avvertito che avrò 5 (cinque) giorni lavorativi, dalla ricezione della comunicazione della Presidenza di sezione, per provvedere alla liberazione del posto in banchina o a terra.

Decorso inutilmente tale termine, sono consapevole ed approvo espressamente che la Presidenza di sezione della LNI applicherà una penale pecuniaria pari al doppio della tariffa giornaliera applicata dalla S.P. per il posto barca occupato dal giorno della notifica del provvedimento definitivo di revoca sino all'effettiva liberazione dell'ormeggio, oltre l'eventuale imputazione di maggiori costi legali ed esecutivi a mio esclusivo carico per la rimozione, trasporto e deposito dell'imbarcazione presso altro concessionario, reie_a sin d'ora ogni eccezione e/o azione in ordine alla dovuta refusione di tutti i predetti maggiori costi in favore della S.P.;

O) di essere l'unico responsabile per ogni danno a persone e/o cose che derivino da manovre di ormeggio, disormeggio o dallo stazionamento dell'imbarcazione stessa e di manlevare pertanto la Sezione e suoi incaricati da ogni responsabilità;

P) di accettare l'importo stabilito annualmente per l'uso del posto barca e degli eventuali costi aggiuntivi per i servizi accessori da parte della Dirigenza di sezione della LNI. Il Socio assegnatario si impegna a rimborsare tale importo entro le scadenze previste, in caso di pagamento rateale, ovvero entro il 31.01. dell'anno in corso in caso di pagamento in un'unica soluzione. **In ogni caso, il Socio, con la sottoscrizione del presente modulo, si riconosce volontariamente debitore nei confronti della LNI dell'importo stabilito per l'uso del posto barca, al netto di eventuali acconti versati, oltre gli interessi legali di mora dal giorno della scadenza sino all'effettivo saldo, oltre le spese legali di esazione a suo esclusivo carico ed impregiudicate le sanzioni disciplinari nei suoi confronti;**

Q) Eventuali lamentele, rimostranze o controversie di qualsiasi genere vanno inoltrate tramite esposto scritto e motivato al Presidente di Sezione. Avverso la soluzione adottata in prima istanza dal Presidente della Sezione, il Socio presentatore dell'esposto può avanzare ricorso, tramite la Presidenza stessa, al giudizio in seconda istanza del Collegio dei Probiviri **rinunciando al ricorso all'autorità giudiziaria per tutte le controversie rimettendo ogni decisione agli organi statuari a ciò preposti**, come da clausola compromissoria contenuta nello Statuto della LNI, accettata e confermata all'atto di iscrizione alla Lega Navale Italiana.

Dichiaro di essere consapevole che, in tali casi, **NON** è ammesso il rapporto diretto dei Soci della Sezione con gli Organi Centrali o con la Presidenza Nazionale, conseguentemente ogni atto ad essi rivolto direttamente, senza il necessario tramite, è da ritenersi irrituale e pertanto irricevibile, come ribadito nella circolare P. N. n° 214 del 01/04/2003.

_____, li _____

Il Socio richiedente

(firma leggibile)

A norma degli art. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, previa lettura di tutte le norme contenute nella presente istanza alle lettere. A-P), nonché con particolare riferimento alle lettere. D; G; L nn. 1.;2.;3.; M; N,O,P,Q dichiaro di averle comprese, accettate e approvate espressamente reietta fin d'ora ogni eccezione.

Il Socio

(firma per esteso e leggibile)

- (1) cognome e nome in maiuscolo o da3loscri3
- (2) cancellare la voce non rispondente alla dichiarazione
- (3) indicare gli anni in caso affermativo, o scrivere NO
- (4) indicare vela o motore